



COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia di Cagliari

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI

- Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 con la quale viene istituito il fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dalle famiglie in condizione di disagio economico;
- Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. del 7.6.1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19.7.1999, sui requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e sugli adempimenti di competenza delle Regioni e dei Comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi;
- Vista la Deliberazione n. 25/56 del 19.05.2011 della Regione Autonoma della Sardegna.

RENDE NOTO

Che sono ammesse le richieste per l'assegnazione dei contributi per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione relativo al 2011.

REQUISITI DEI BENEFICIARI

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso residenziale site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva che non beneficino di altre forme di sostegno per il pagamento del canone di locazione, per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione. La locazione deve permanere al momento della presentazione della domanda e risultare da un contratto regolarmente registrato. Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

REQUISITI REDDITTUALI E INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali;

1. Reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 12.153,18), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14% (**Fascia A**);
2. Reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare superiore a quello della fascia A ed inferiore ad € 12.943,98 (limite stabilito dalla Regione Sardegna per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica) diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico – tale limite è aumentato tenendo conto della composizione del nucleo familiare interessato + 19% per un nucleo familiare con 1 o 2 persone (€ 15.403,33), + 43% con 3 persone (€ 18.509,89), 67 % con 4 persone (21.616,44), 75% con 5 o più persone (€ 22.651,96) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24% (**Fascia B**);

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo massimo ammissibile al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione al reddito complessivo, l'ammontare del contributo, rapportato ad anno, non può comunque essere superiore ad € 3.098,74 per la Fascia A) e ad € 2.320,00 per la Fascia B).

Le domande formulate, a pena l'esclusione, tassativamente nei moduli forniti dall'Ente, dovranno pervenire all'uff. Protocollo entro le ore 13,30 del giorno 19 agosto 2011

SAN SPERATE, 9 GIU. 2011



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D.ssa Ade ATZORI